

COMMISSIONI RIUNITE
GIUSTIZIA (IV) - DIFESA (VII)

2.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA VII COMMISSIONE ALFREDO BIONDI

INDICE

	PAG.
Missioni:	
PRESIDENTE	7
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Affidamento in prova del condannato militare (<i>Approvato dalle Commissioni riunite II e IV del Senato</i>) (2204) .	7
PRESIDENTE	7, 9
ACCAME FALCO	8
CACCIA PAOLO	8
CRAVEDI MARIO	8, 9
FELISETTI LUIGI DINO, <i>Relatore per la IV Commissione</i>	9
RICCI RAIMONDO	9
STEGAGNINI BRUNO, <i>Relatore per la VII Commissione</i>	8

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Renato Dell'Andro è in missione per incarico del suo ufficio.

Seguito della discussione del disegno di legge: Affidamento in prova del condannato militare (Approvato dalle Commissioni riunite II e IV del Senato) (2204).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Affidamento in prova del condannato militare », approvato dalle Commissioni riunite giustizia e difesa del Senato nella seduta del 3 dicembre 1980.

Comunico che non avendo ancora espresso il parere la V Commissione bilancio sul disegno di legge in esame, nella seduta odierna possiamo portare avanti i nostri lavori, ma non concluderli.

La seduta comincia alle 9,20.

PIERLUIGI ONORATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (IV-VII) — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1982

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore per la VII Commissione*. Ricordo ai colleghi che già in occasione dello svolgimento della relazione sul disegno di legge in esame — circa un anno fa — furono messi in risalto i motivi che ne suggerivano l'urgente approvazione, trattandosi di evitare che persone con un credo religioso particolarmente forte e pregnante — come, ad esempio, i testimoni di Geova — continuassero ad essere destinati alla detenzione negli istituti militari di pena; tale soluzione, infatti, appare inopportuna, anche perché influisce negativamente sulla situazione del sistema penitenziario militare, aggravandola.

FALCO ACCAME. Ritengo doveroso precisare alla Commissione che non solo avevo già proposto, nella passata legislatura, norme del tutto analoghe a quelle oggi in discussione, ma che le stesse norme sono contenute nella proposta di legge n. 47, da me presentata all'inizio dell'attuale legislatura.

PAOLO CACCIA. Mi associo alle considerazioni svolte dai relatori Stegagnini e Felisetti nella seduta del 19 febbraio 1981, in quanto non è possibile associare nella stessa logica punitiva coloro che, rendendosi colpevoli di infedeltà al paese, compiono un reato contro lo Stato e quanti, per motivi di ordine religioso, hanno compiuto precise scelte etico-politiche. Ritengo che riconoscere questo principio significhi fare un notevole passo avanti per lo sviluppo delle libertà civili, che sono a fondamento di ogni società democratica.

Il mio auspicio è che al più presto si possa giungere al varo di questo provvedimento che, rispondendo alle esigenze di numerosi giovani allo stesso tempo riconosce la validità di quei valori umani, sociali e religiosi che sono alla base della convivenza civile.

MARIO CRAVEDI. Il fatto che il provvedimento venga al nostro esame con un ingiustificabile ritardo (è stato approvato dalle Commissioni riunite difesa e giusti-

zia del Senato il 3 dicembre del 1980!) non significa che lo si possa ora approvare rapidamente, senza un'adeguata riflessione che tenga anche conto di elementi nuovi maturati nel frattempo.

Ritengo pertanto necessario chiarire le finalità del disegno di legge in esame che, a mio avviso, non consistono unicamente nella disciplina dell'obiezione di coscienza (peraltro, se così fosse, dovremmo attendere le conclusioni cui giungerà il Senato che ha in esame altri testi legislativi sullo stesso argomento); esso si riferisce anche ad altre situazioni e ad altri problemi, quali, ad esempio, quelli relativi ai tribunali militari.

Per questa esigenza di ulteriore riflessione sarebbe opportuna la nomina di un Comitato ristretto che approfondisca l'esame del provvedimento in discussione.

Anche al Senato è stata sollevata la questione della semilibertà per il condannato militare poiché appare discutibile che tale istituto, già previsto per i civili in base alla legge di riforma del sistema carcerario, non venga adottato anche per il condannato militare. Un altro punto da considerare, per un eventuale inserimento nel testo in esame, è quello relativo ai reati commessi con la diffusione della droga nelle caserme, e di una possibile estensione ad essi della fattispecie dell'affidamento.

Per quanto riguarda la questione sollevata dal relatore Stegagnini, secondo cui questo provvedimento dovrebbe in un certo senso garantire l'obiezione per validi motivi religiosi, credo che nel disegno di legge esista qualche riferimento specifico al problema dell'obiezione di coscienza. Già al Senato si è discusso se la condanna o l'affidamento debba essere superiore o inferiore al periodo di leva. Le norme contenute nel testo al nostro esame potrebbero rappresentare, a mio avviso, un incentivo all'obiezione di coscienza. Non dico che debbano essere emanate norme repressive (non è questa la questione), ma neppure si può concepire la normativa su questa materia in modo tale da rendere conveniente una condanna che consenta, mediante l'affidamento, un periodo di ser-

vizio più breve rispetto al servizio militare o di protezione civile.

Circa la proposta di costituire un Comitato ristretto per l'esame molto attento di tutti i problemi connessi col provvedimento in esame, ribadisco che esistono sufficienti motivazioni a suo sostegno.

LUIGI DINO FELISETTI, *Relatore per la IV Commissione*. Intervengo per cercare di risolvere la questione del Comitato ristretto. Come risulta dal *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, esattamente un anno fa, su richiesta del deputato Martorelli, al quale si associò l'onorevole Baracetti, si chiese una pausa di riflessione, durata addirittura un anno: indubbiamente è una riflessione lunga. Ora, il Comitato ristretto, secondo l'impostazione del nostro regolamento, è un organo redazionale di un testo sul quale, grosso modo, vi sia stato un preliminare confronto di massima. Qui viceversa vengono proposte soluzioni diverse dal punto di vista del contenuto e del merito del provvedimento, il che non può rientrare nell'attività del Comitato ristretto, ma deve essere oggetto di discussione nell'ambito delle Commissioni. Quindi, per arrivare ad una conclusione, dato che vi sono scelte diverse, lo strumento non è il Comitato ristretto ma le Commissioni. Una soluzione potrebbe trovarsi strada facendo; visto che non c'è una opposizione globale al provvedimento, nella fase di esame degli articoli, potrebbe trovare la giusta collocazione il confronto sugli elementi differenziati, aggiuntivi o altro. Un Comitato ristretto non può compiere, in sostituzione della Commissione, scelte che sono sempre politiche.

RAIMONDO RICCI. Mi sembra che i rilievi fatti dal relatore Felisetti siano puntuali. Vorrei dire addirittura che non esistono neppure le ragioni per costituire un Comitato ristretto, perché il collega Cravedi si è già pronunciato nel senso di un'adesione di fondo alla logica del provvedimento. Pertanto, il problema sarà quello di considerare gli eventuali aggiustamenti da apportare al testo (purtroppo non è presente il collega Martorelli, che

aveva seguito i precedenti lavori, avendo un altro impegno parlamentare), affrontando, ad esempio, il problema della semilibertà che mi pare sia integrativo rispetto al provvedimento e su cui non esistono contrasti di fondo.

Credo che la proposta del collega Cravedi di costituire un Comitato ristretto debba essere interpretata soprattutto nel senso di avere un momento di riflessione e di confronto molto rapido, non con scadenze di un anno, in modo da pervenire ad una soluzione responsabile e meditata su un testo che sia stato sufficientemente approfondito anche dal punto di vista tecnico.

Pertanto, se il collega Cravedi è d'accordo, potremmo fare a meno di costituire il Comitato ristretto e fissare invece la prossima riunione delle Commissioni, compiendo nel frattempo gli approfondimenti soprattutto tecnici che potrebbero portare a qualche eventuale modificazione del testo e quindi ad un esame particolare dell'articolato che, se venisse fatto in questo momento, probabilmente non sarebbe sufficientemente fruttuoso.

MARIO CRAVEDI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Anche in attesa del parere della Commissione bilancio, penso potremmo rinviare la discussione ad un'altra seduta. Avremmo così il tempo di approfondire il testo e di studiare eventuali modifiche da apportare ad esso.

Accogliendo la data proposta dall'onorevole Ricci, il seguito della discussione è rinviato a mercoledì 17 febbraio alle ore 9.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 9,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
